



# Ordinanza sulle linee elettriche OLEI

Modifica del

*Avamprogetto del 3.04.2020*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>1</sup> sulle linee elettriche è modificata come segue:

*Ingresso*

Visti gli articoli 13, 15*b* capoverso 3 e 15*c* capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici (LIE), l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulla natura e il paesaggio e l'articolo 24 della legge del 20 giugno 1986<sup>4</sup> sulla caccia

*Art. 30* Protezione dei volatili

<sup>1</sup> Le nuove linee devono essere costruite in modo da ridurre al minimo il rischio di collisione per gli uccelli. I sostegni devono essere concepiti in modo che gli uccelli non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

<sup>2</sup> Sui sostegni esistenti, che per il modo in cui sono costruiti rappresentano un pericolo per gli uccelli, entro la fine del 2030 devono essere adottate precauzioni, affinché, per

RS .....

<sup>1</sup> RS 734.31

<sup>2</sup> RS 734.0

<sup>3</sup> RS 451

<sup>4</sup> RS 922.0

quanto possibile, i volatili non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

## II

### *Modifica di altri atti normativi*

L'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>5</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

#### *Art. 9a cpv. 3 lett. f*

<sup>3</sup> Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:

- f. l'attuazione di misure di protezione dei volatili secondo l'articolo 30 della legge del 30 marzo 1994<sup>6</sup> sulle linee elettriche.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1<sup>o</sup>luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>5</sup> RS 734.25

<sup>6</sup> RS 734.31